



# ***Comune di Sovico***

**REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI  
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI**

***Approvato con deliberazione C.C. n° 49 del 09-07-1991***

***Modificato con  
deliberazione C.C. n° 42 del 27.09.2007  
deliberazione C.C. n° 47 del 28.11.2008***



## **Capo I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 i criteri e le modalità per la concessione di benefici finanziari e/o vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti pubblici, privati e associazioni che operano sul territorio, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono state assegnate da parte di associazioni o enti pubblici o privati, senza scopo di lucro.

3. Le attribuzioni di benefici economici consistono nella assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nell'offerta di supporto tecnico-organizzativo, nella concessione dell'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o associazioni.

4. Sono escluse dalla presente disciplina costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti, relativi ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni o servizi nonché per agevolazioni relative alle tariffe per erogazioni di altri servizi pubblici che vengono disciplinati in conformità all'art. 42 - comma 2 - lett. f) del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

#### **ART. 2**

##### **SOGGETTI AMMESSI**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

**a)** enti pubblici e confederazioni sindacali per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

**b)** parrocchia;

**c)** enti privati, associazioni, gruppi culturali, sportivi, ricreativi, ambientalisti, di volontariato, impegno sociale, sanitario, religioso, operanti sul territorio, a sostegno della loro attività istituzionale ovvero per oggetto il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto del Comune di Sovico;

**d)** Scuole Statali, Paritarie e Private, e Centri Territoriali Permanenti

La Giunta Comunale può concedere a tali soggetti contributi per attività e progetti volti a favorire:

- la ricerca e la realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico,

- attività didattiche facoltative opzionali,
- l'orientamento scolastico e la scelta degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio, ed eliminare i casi di evasione ed inadempienza dell'obbligo scolastico;
- iniziative di attuazione del diritto allo studio previste dalla legislazione nazionale e regionale;
- progetti di prevenzione al disagio;
- la formazione permanente agli adulti.

2. I soggetti di cui al comma 1, lett. c) per poter usufruire dei benefici e/o vantaggi economici di cui al presente Regolamento devono essere iscritti all'Albo Comunale di cui all'art. 80 dello Statuto Comunale.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere deliberata dalla Giunta Comunale a favore della Parrocchia, di enti pubblici o privati, associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, non iscritti all'albo comunale e che operano anche al di fuori del territorio comunale per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di particolare rilievo per il Comune –sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici, o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.

### ***ART. 3***

#### ***LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI***

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

3. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente Regolamento.

### ***ART. 4***

#### ***INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO***

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento.

## **CAPO II**

### **CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA, DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA**

#### **ART. 5**

##### **TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITÀ E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE**

1. Il Comune di Sovico fatti salvi i priori programmi, si fa' carico delle espressioni, delle richieste culturali, civili e sociali della comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuali;
- b) erogazione di contributi straordinari;
- c) concessione di patrocinio.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli indicati nell'art. 2 lett. **a), b) e c)** del presente Regolamento.

3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiederanno, né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui al comma precedente.

4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari dei contributi ed i terzi.

5. Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere le quote di erogazione dei contributi non corrisposte e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca dei limiti predetti.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario, di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

7. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione gratuita o agevolata degli impianti, strutture o attrezzature comunali, nonché mediante l'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione o nella offerta di supporti tecnico-organizzativi. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio e del budget delle singole manifestazioni senza oneri per il Comune. Le

spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o per le manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestite dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 6**

### **CONTRIBUTI ANNUALI**

1. Il Comune eroga contributi annuali agli enti di cui all'art. 2 comma 1 lett. **a), b) e c)** che promuovano manifestazioni, attività o interventi, volti al raggiungimento delle finalità di cui all'art.2 dello Statuto Comunale, valutati secondo i criteri di cui all'art.10 del presente Regolamento.

2. Per poter accedere al contributo annuale, il richiedente dovrà inoltrare all'Amministrazione Comunale apposita domanda entro il 10 ottobre dell'anno precedente.

3. La domanda deve essere firmata dal presidente o legale rappresentante dell'ente il quale deve dichiarare, tra l'altro:

- a) di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di tali contributi;
- b) gli estremi dell'iscrizione dell'ente all'albo comunale;
- c) il numero di codice fiscale dell'ente o associazione o partita I.V.A. se richiesta in base alla vigente normativa;
- d) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e sedi di riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto.

4. Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) bilancio preventivo e ultimo consuntivo disponibile, sottoscritto dal presidente o legale rappresentante;
- b) relazione sull'attività sociale e presentazione dettagliata del programma annuale che origina la richiesta di contributo. In esso saranno specificati i benefici che vengono richiesti al Comune e la previsione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza per le singole manifestazioni;
- c) eventuale ulteriore materiale informativo sull'ente o associazione.

5. Si considerano utilmente prodotte le domande corredate dalla documentazione previste dal precedente comma presentate al protocollo comunale o spedite a mezzo raccomandata entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo.

## **ART. 7**

## ***CONTRIBUTI STRAORDINARI***

1. In via eccezionale il Comune può concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 6 comma 1 contributi straordinari per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi o altre attività volte alla promozione e divulgazione di valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo;
- b) attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della città;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) per interventi finalizzati allo svolgimento di un'attività di supplenza o sostituzione dell'ente pubblico nell'erogazione di alcuni servizi.

Ai fini della concessione dei contributi straordinari la rilevanza delle manifestazioni/iniziativa di cui sopra sarà valutata dalla Giunta Comunale con proprio separato atto o nell'ambito del P.E.G.

2. Per ottenere i contributi straordinari di cui al precedente comma, gli enti interessati dovranno presentare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della data prevista per l'iniziativa, allegando un programma dettagliato dell'iniziativa stessa e una previsione di spesa.

3. Il contributo verrà erogato solo a seguito dell'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa, secondo il programma previsto.

4. L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito.

5. Per le attività e i progetti di cui all'art. 2 – comma 1 – lett. d) promossi anche in concorso con altri enti pubblici ai fini dell'ottenimento del contributo è sufficiente una relazione di massima sull'intervento da finanziare e sulle finalità che si intendono perseguire nonché, ove possibile, un'indicazione di massima delle spese da sostenere. Detto contributo verrà liquidato in deroga a quanto previsto dall'art. 13 – comma 2 – previa dichiarazione dell'organo promotore o verifica da parte del responsabile del settore scolastico del Comune attestante l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa.

## ***ART. 8***

### ***PATROCINIO COMUNALE***

1. Il Comune può concedere il patrocinio ad enti pubblici o privati, associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale delle manifestazioni o attività indicate all'art. 7, promosse sul territorio comunale o aventi carattere sovracomunale.

Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale delle iniziative dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta l'assegnazione di contributi economici fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere l'utilizzo gratuito di locali/strutture di proprietà comunale per lo svolgimento delle manifestazioni per le quali viene concesso il patrocinio.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## ***ART. 9***

### ***INCASSI, PROVENTI, CONTRIBUTI DA ALTRA FONTE***

1. Nel caso che l'iniziativa, l'attività o la manifestazione prevedano da parte dell'ente o associazione incassi, proventi o contributi da pubblicità o da altra fonte, il richiedente dovrà farne espressa menzione all'atto della domanda e darne dettagliato rendiconto consuntivo.

## ***ART. 10***

### ***PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI***

1. Il responsabile del settore/servizio valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti per l'accoglimento delle domande per l'ottenimento dei contributi annuali, determinando, nell'ambito dello stanziamento stabilito a tali fini dal Consiglio Comunale in sede di approvazione di Bilancio, l'ammontare dei contributi da assegnare agli enti o associazioni secondo i criteri di cui al presente regolamento assumendo il relativo impegno di spesa.

2. Con le stesse modalità il responsabile del settore, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 commi 1 e 3 del presente regolamento, determina, entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta, l'ammontare del contributo per le iniziative/manifestazioni di cui all'art. 7, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento e nella percentuale di copertura determinata dalla Giunta Comunale assumendo il relativo -impegno di spesa.

## ***ART. 11***

### ***QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE***

1. Per la determinazione dell'entità del contributo si dovrà tenere conto dei seguenti criteri e parametri:

a) per le associazioni culturali e sociali:

#### **CRITERI**

Valutazione delle associazioni in funzione di:

- quantità iniziative;
- utilità sociale, rilievo delle iniziative proposte per la comunità;
- grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione delle proposte;
- valorizzazione di tradizioni locali;
- grado di importanza per la valorizzazione sociale, economica, culturale, storica;
- dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- graduazione del contributo in funzione della fruizione o meno di strutture quale sede dell'associazione.

## **PARAMETRI**

- 1) qualità ed entità dei programmi proposti;
  - 2) realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo;
  - 3) potenziali utenti delle iniziative;
  - 4) sede in locali comunali;
- b) per le associazioni sportive:

## **CRITERI**

- Valutazione delle associazioni in funzione:
  - del numero degli atleti iscritti
  - del numero degli atleti iscritti residenti in Sovico
  - del numero di atleti iscritti in fascia giovanile (di età inferiore a 18 anni alla data del 31/12 dell'anno per il quale il contributo viene richiesto)
- valorizzazione delle associazioni che contribuiscono alla diffusione dello sport attraverso la partecipazione a competizioni sportive e/o all'organizzazione di manifestazioni soprattutto sul territorio locale;
- valorizzazione associazioni che favoriscono la pratica sportiva con l'applicazione di tariffe contenute
- graduazione del contributo in funzione della fruizione o meno, a titolo gratuito/agevolato di strutture e impianti comunali

## **PARAMETRI**

- 1) numero degli atleti: residenti in Sovico e residenti fuori Sovico;
- 2) numero degli atleti di età inferiore ai 18 anni: residenti in Sovico e residenti fuori Sovico;
- 3) partecipazioni a gare e campionati;
- 4) numero delle manifestazioni organizzate: in Sovico e fuori Sovico;
- 5) tariffe applicate agli utenti;
- 6) ore utilizzo gratuito impianti e strutture comunali;

II. Ai fini della determinazione del contributo annuale da assegnare non verranno valutate iniziative/manifestazioni per le quali le associazioni abbiano ottenuto o richiesto di ottenere contributi straordinari.

III. La Giunta Comunale determinerà con proprio atto quanto segue:

- per ciascun parametro sopra indicato la scala di valutazione sulla base della quale verranno assegnati i punteggi al fine del calcolo del contributo annuale spettante.
- la modalità per la determinazione del valore economico per ciascun punto assegnato, nonché l'eventuale contributo massimo da assegnare a ciascuna associazione e le modalità di riparto della quota di contributo non assegnato.

## ***ART. 12***

### ***QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO***

1. Ai fini della quantificazione del contributo straordinario da assegnare alle associazioni culturali, sociali e sportive si terrà conto dei costi che dovranno essere sostenuti per la realizzazione delle manifestazioni/iniziativa che potranno essere coperti in una misura minima e massima determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto, da graduarsi in base ai seguenti criteri e parametri:

- 1) grado di importanza della manifestazione in funzione di:
  - rilevanza sovracomunale dell'iniziativa;
  - rilievo delle iniziative proposte per la comunità sotto il profilo sociale, economico, culturale, storico e sportivo;
- 2) grado di coinvolgimento sociale dell'iniziativa.

## ***ART. 13***

### ***OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE***

1. Gli enti o associazioni di carattere culturale, sociale e sportivo a cui è stato assegnato un contributo annuale a sostegno della propria attività istituzionale hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo il rendiconto economico e delle attività dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

2. Per i contributi straordinari gli enti o associazioni destinatari dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale, entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, la presente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con elencazione dei dati contabili sui pagamenti effettuati, firmato dal presidente o legale rappresentante dell'ente;
- c) dichiarazione sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'ente che le fatture presentate in copia non sono state utilizzate o non lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri enti pubblici.

## **ART. 14**

### **LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. L'erogazione dei contributi annuali assegnati agli enti o associazioni a sostegno dell'attività istituzionale verranno liquidati con le seguenti modalità: 80 % entro il 30 Marzo dell'anno a cui il contributo si riferisce, 20% a saldo nell'esercizio successivo entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

2. I contributi straordinari verranno liquidati a consuntivo entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione di cui all'art. 13 comma 2.

3. La concessione di contributo di cui ai precedenti commi viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. In caso di non conformità dello stesso con le finalità per il quale è stato concesso, l'Amministrazione potrà richiedere la restituzione del contributo erogato.

4. In caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo il contributo del Comune sarà liquidato ed erogato in proporzione.

## **ART. 15**

### **OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività devono segnalarlo anche esteriormente attraverso i mezzi di comunicazione utilizzati.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare attraverso i mezzi coi quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

## **ART. 16**

### **CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A SCUOLE E ISTITUTI PRIVATI E PARITARI**

1. Il Comune può contribuire alle spese di funzionamento e di investimento di istituti privati e paritari d'istruzione presenti sul territorio qualora ne riconosca la rilevanza all'interno del contesto socio-culturale del Comune stesso. Tale contributo verrà regolamentato con apposita convenzione, nella quale saranno indicati i criteri quantitativi in base ai quali determinare l'entità dello stesso.

## **ART. 17**

### **CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

1. Il Comune oltre a concedere contributi in denaro può concedere i seguenti benefici economici:

- a) assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione;
- b) offerta di supporto tecnico-organizzativo;
- c) concessione di uso gratuito o agevolato di impianti, strutture, attrezzature comunali;
- d) locazione a canone agevolato o simbolico di locali ad uso di sede per associazioni o enti.

## **ART. 18**

### **CONVENZIONI PER COLLABORAZIONI**

1. Qualora la richiesta si configuri non come contributo, ma come domanda di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberata l'iniziativa tramite apposita convenzione che indichi la pari promozione tra l'ente o associazione e l'Amministrazione Comunale e nella quale vengano specificati i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri a proprio carico.

2. L'accettazione della collaborazione è a discrezione della Giunta Comunale nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale. Il richiedente dovrà in ogni caso rispettare le procedure e i tempi di cui al presente regolamento.

## **ART. 19**

### **USO LOCALI COME SEDEE/O DEPOSITO DI ENTI O ASSOCIAZIONI**

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 74 dello Statuto Comunale, il Comune, al fine di valorizzare le autonome forme associative senza scopo di lucro e le organizzazioni di volontariato, può concedere in modo gratuito locali del proprio patrimonio disponibile o indisponibile ad uso sede e/o deposito ai seguenti soggetti:

- agli enti od associazioni di cui all'art. 2 - comma 1 - lett. b), c) e d);
- agli enti no-profit riconosciuti a livello nazionale, regionale o provinciale, che pur non iscritti all'Albo Comunale, abbiano una sezione che operi sul territorio comunale a favore dei residenti in Sovico;
- ad altre forme associative che pur non iscritte all'Albo Comunale svolgano sul territorio un'attività a favore dei residenti in Sovico, ritenuta dall'Amministrazione Comunale particolarmente meritevole dal punto di vista sociale;

2. La Giunta Comunale individuerà con proprio provvedimento, nell'ambito del proprio patrimonio disponibile ed indisponibile, i locali che potranno essere destinati allo scopo previsto dal presente articolo provvedendo altresì annualmente al loro

aggiornamento ai fini dell'assegnazione dei locali disponibili. Nell'assegnazione dei locali, l'Amministrazione Comunale terrà conto della compatibilità degli spazi con la tipologia di attività svolta dai richiedenti;

3. L'assegnazione dei locali avverrà nelle seguenti forme, i cui schemi saranno approvati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento:

- tramite concessione amministrativa, nel caso di locali rientranti nel patrimonio indisponibile;
- tramite contratto di comodato gratuito, nel caso di locali rientranti nel patrimonio disponibile;

Gli atti di assegnazione dovranno prevedere, a carico degli assegnatari, le spese per le utenze e per la manutenzione ordinaria. Dette spese potranno essere direttamente sostenute dall'assegnatario o rimborsate al Comune anche in maniera forfetaria. Non verranno addebitate le spese sopra citate in caso di utilizzo sporadico dell'immobile secondo i criteri che verranno determinati dalla Giunta Comunale.

4. L'assegnazione dei locali ha una durata di cinque anni e potrà avvenire ad uso esclusivo o preferibilmente ad uso promiscuo al fine di favorire il massimo utilizzo degli spazi ed assicurare una sede e/o deposito idonei al maggior numero di soggetti operanti sul territorio. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la restituzione del bene o revocare la concessione per esigenze di pubblica necessità ed utilità che richiedano l'utilizzo dei locali.

5. I locali devono essere utilizzati, a pena di decadenza, per gli scopi per i quali sono stati assegnati;

6. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 3, verrà emanato apposito avviso da pubblicizzarsi sul territorio comunale allo scopo di consentire ai soggetti aventi diritto di inoltrare richiesta nella quale dovranno essere indicate le specifiche necessità e allegata la documentazione indicata nell'avviso.

In sede di prima applicazione si terrà conto delle richieste già pervenute a seguito dell'indagine effettuata dall'Amministrazione Comunale tra tutti gli enti, associazioni e gruppi operanti sul territorio;

7. Al fine di garantire una continuità nell'attività degli enti, associazioni e gruppi, titolari di contratti in scadenza, verrà, di norma, garantito l'utilizzo degli stessi locali ai soggetti che confermano il mantenimento della situazione del quinquennio precedente, fermo rimanendo il possesso dei requisiti in base ai quali sono stati concessi i locali;

8. Nel caso in cui i locali a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare le richieste presentate, si terrà conto nell'assegnazione dei locali dei seguenti criteri di precedenza:

- rilievo dell'associazione/ente in relazione:
  - alla tipologia di servizio reso alla cittadinanza;
  - allo sviluppo di progetti socio-ricreativi e culturali coerenti con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
- maggior radicamento del soggetto richiedente sul territorio comunale quantificabile in anni e quantità delle attività a favore della comunità sovicese;

- richiesta di utilizzo promiscuo di locali;

9. Fermo rimanendo quanto previsto nel precedente comma l'assegnazione di locali ad uso deposito è riservato ai soggetti di cui al comma 1 per i quali l'utilizzo degli stessi è strettamente strumentale e/o funzionale allo svolgimento dell'attività propria dell'Ente/associazione o di attività svolte in convenzione con l'Amministrazione Comunale.

## ***ART. 20***

### ***USO IMPIANTI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE***

1. Tali benefici consistono in:

- a) uso temporaneo di sale comunali a titolo gratuito o a tariffa agevolata;
- b) uso temporaneo di strutture o impianti sportivi a titolo gratuito o a tariffa agevolata.

2. L'utilizzo delle sale comunali può essere concesso agli enti e associazioni di cui all'art.2 - comma 1 - lettere b), c) e d), nonché a partiti politici e a gruppi spontanei secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale.

3. La concessione a titolo gratuito o agevolato dell'uso temporaneo di strutture e impianti sportivi potrà essere disposta dalla Giunta Municipale a favore di enti e associazioni sportive di cui al precedente comma, secondo le norme stabilite dal Consiglio Comunale nell'apposito Regolamento.

4. Nella quantificazione dell'entità dei contributi da assegnare ai vari beneficiari si dovrà tenere conto dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti alla concessione dei benefici di cui agli articoli del presente Regolamento.